

## SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI *dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

### P A R T E I

#### **TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

#### *PERMESSI DI RICERCA*

##### **ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di permesso di ricerca «COZZO IAZZITELLI» (Matera) presentata dalla Società JKX Italia.

##### **ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «IL PALAZZO» (Potenza) presentata dalla Società Edison Gas (r.u.).

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «MONTAGNA DEL MATESE» (Campobasso, Caserta, Isernia) presentata dalla Società Edison Gas (r.u.).

**ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di riduzione dell'area del permesso di ricerca «BERTINORO» (Forlì, Ravenna) presentata dalla Società ENI.

Istanza di riduzione dell'area del permesso di ricerca «IMOLA» (Bologna, Forlì, Ravenna) presentata dalla Società ENI.

**CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE E/O DI STOCCAGGIO****DECRETI DI CONFERMA, DI PROROGA E DI VARIAZIONE PROGRAMMA LAVORI  
DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE E/O DI STOCCAGGIO**

Decreto ministeriale 11 febbraio 2002 di conferma, proroga e variazione del programma di lavoro della concessione di coltivazione «FIUME TRESTE» (Campobasso, Chieti) della Società ENI; conferma e delimitazione dell'area della concessione di stoccaggio «FIUME TRESTE STOCCAGGIO» della stessa Società.

**DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA'  
DI CONCESSIONI DI STOCCAGGIO**

Decreto ministeriale 22 febbraio 2002 di trasferimento, alla Società STOGIT, delle titolarità della Società ENI relative alle concessioni di stoccaggio di cui quest'ultima Società è titolare.

**P A R T E   I I****TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE  
TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI  
21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625*****PERMESSI DI RICERCA*****ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di permesso di ricerca «d344C.R-.NP» (Canale di Sicilia, Zona C) presentata dalla Società Northern Petroleum (UK).

**DECRETI DI PROROGA E DI RIDUZIONE DI PERMESSI DI RICERCA**

Decreto ministeriale 31 ottobre 2001 di proroga e di riduzione dell'area del permesso di ricerca «F.R29.AG» (Mare Jonio, Zone D e F) della Società ENI (r.u.).

## P A R T E V I

**LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI***LEGGI E DECRETI*

Decreto interministeriale 19 marzo 2002 di rideterminazione, per l'anno 2001, delle riduzioni del valore unitario delle aliquote previste al comma 6, art. 19, del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

*DISPOSIZIONI E COMUNICATI*

*Pubblicazione ai sensi della L.R. 3 luglio 2000, n. 14*

*Regione Siciliana*

*PERMESSI DI RICERCA***ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di permesso di ricerca «FIUME TELLARO» (Catania, Ragusa, Siracusa) presentata dalla Società Panther Resources.

Circolare ministeriale n. 445378 del 15 febbraio 2002 riguardante chiarimenti in merito all'adeguamento del dettato procedurale di cui all'art. 30 del D.L.vo 164/2000.

Comunicazione del 27 marzo 2002, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. 9 maggio 2001 in materia di stoccaggio minerario e strategico.

*AUTORIZZAZIONI*

Autorizzazione ministeriale 28 gennaio 2002 ad importare gas naturale prodotto in Algeria da parte della Società ENEL FTL.

Autorizzazione ministeriale 15 febbraio 2002 ad importare gas naturale prodotto nella Federazione Russa da parte della Società CO.GAS.

Autorizzazione ministeriale 18 febbraio 2002 ad importare gas naturale prodotto in Libia da parte della Società Gaz de France.

---

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*  
Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore responsabile del presente numero*  
Ombretta COPPI - *Cartografia*

---

## AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XL	1	31 gennaio 1996	1	17	XLIII	7	31 luglio 1999	138	158
XL	2	29 febbraio 1996	18	33	XLIII	8	31 agosto 1999	159	165
XL	3	30 marzo 1996	34	57	XLIII	9	30 settembre 1999	166	179
XL	4	30 aprile 1996	58	75	XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214
XL	5	31 maggio 1996	76	91	XLIII	11	30 novembre 1999	215	229
XL	6	28 giugno 1996	92	109	XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264
XL	7	31 luglio 1996	110	119	XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20
XL	8	30 agosto 1996	120	141	XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33
XL	9	30 settembre 1996	142	160	XLIV	3	31 marzo 2000	34	44
XL	10	31 ottobre 1996	161	176	XLIV	4	30 aprile 2000	45	72
XL	11	30 novembre 1996	177	201	XLIV	5	31 maggio 2000	73	77
XL	12	31 dicembre 1996	202	220	XLIV	6	30 giugno 2000	78	98
					XLIV	7	31 luglio 2000	99	115
XLV	1	31 agosto 2000			XLIV	8	31 agosto 2000		
XLV	2	28 febbraio 1997	13	26	XLIV	9	30 settembre 2000		
XLV	3	31 marzo 1997	27	37	XLIV	10	31 ottobre 2000		
XLV	4	30 aprile 1997	38	51	XLIV	11	30 novembre 2000		
XLV	5	31 maggio 1997	52	68	XLIV	12	31 dicembre 2000		
XLV	6	30 giugno 1997	69	91					
XLV	7	31 luglio 1997	92	106	XLV	1	31 gennaio 2001	1	17
XLV	8	31 agosto 1997	107	121	XLV	2	29 febbraio 2001	18	
XLV	9	30 settembre 1997	122	136	XLV	3	31 marzo 2001		
XLV	10	31 ottobre 1997	137	174	XLV	4	30 aprile 2001		
XLV	11	30 novembre 1997	175	186	XLV	5	31 maggio 2001		
XLV	12	31 dicembre 1997	187	194	XLV	6	30 giugno 2001		
					XLV	7	31 luglio 2001		
XLV	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	8	31 agosto 2001		
XLV	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	9	-	-	-
XLV	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	10	31 ottobre 2001		
XLV	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	11	30 novembre 2001		
XLV	5	31 maggio 1998	60	75	XLV	12	31 dicembre 2001		
XLV	6	30 giugno 1998	76	122					
XLV	7	31 luglio 1998	123	131	XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23
XLV	8	31 agosto 1998	132	141	XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27
XLV	9	30 settembre 1998	142	145	XLVI	3	31 marzo 2002	28	43
XLV	10	31 ottobre 1998	146	169					
XLV	11	30 novembre 1998	170	177					
XLV	12	31 dicembre 1998	178	200					
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26					
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35					
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58					
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92					
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113					
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137					

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

## P A R T E I

**TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

## P E R M E S S I D I R I C E R C A

## I S T A N Z E D I P E R M E S S I D I R I C E R C A

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **28.**

**Istanza di permesso di ricerca «COZZO IAZZITELLI» presentata dalla Società JKX Italia (estratto).**

Richiedente: Società JKX ITALIA - Milano, Via Fratelli Gabba, 3.

Data di presentazione dell'istanza: 27 febbraio 2002.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «COZZO IAZZITELLI».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Matera.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.):* 201-212.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

Vertice o intersezione	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	4° 00'	40° 24',640
b	4° 02',883	40° 22',416
c	4° 03',809	40° 23',099
d	4° 06'	40° 21',400
e	4° 06'	40° 21'
f	4° 10'	40° 21'
g	4° 10'	40° 20'
h	4° 12'	40° 20'
i	4° 12'	40° 16'
l	4° 06'	40° 16'
m	4° 06'	40° 17'
n	4° 00'	40° 17'

L'area richiesta in permesso di ricerca con l'istanza in oggetto coincide, per l'estensione a fianco di essa indicata, con quella richiesta con la seguente istanza (situazione al 27 febbraio 2002):

Denominazione del permesso richiesto	DITTA O SOCIETA' RICHIEDENTE	Estremi di pubblicazione nel B.U.I.G.		Superficie di coincidenza km <sup>2</sup>
		Anno e numero del B.U.I.G. (1)	Numero di pubblicazione	
«MONTALBANO»	RIGO OIL COMPANY	XLV - N. 11	00	165,04

(1) Per la data di pubblicazione dei vari numeri del B.U.I.G. vedansi le «Avvertenze» a pag. 000.

- *Superficie richiesta:* km<sup>2</sup> 165,04.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 3 fuori testo.

### ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **29.**

**Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «IL PALAZZO» presentata dalla Società Edison Gas (r.u.) (estratto).**

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 13 febbraio 2002, la Società EDISON GAS, rappresentante unica delle contitolari del permesso di ricerca ubicato nella provincia di Potenza, convenzionalmente denominato «IL PALAZZO» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 487 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **30.**

**Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «MONTAGNA DEL MATESE» presentata dalla Società Edison Gas (r.u.) (estratto).**

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 28 febbraio 2002, la Società EDISON GAS, rappresentante unica delle contitolari del permesso di ricerca ubicato nelle provincie di Campobasso, Caserta e Isernia, convenzionalmente denominato «MONTAGNA DEL MATESE» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 497 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

### ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **31.**

**Istanza di riduzione dell'area del permesso di ricerca «BERTINORO» presentata dalla Società ENI (estratto).**

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 22 febbraio 2002, la Società ENI, in qualità di unica titolare del permesso di ricerca «BERTINORO» ubicato nelle provincie di Forlì e Ravenna (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 475 di riferimento), ha chiesto la riduzione dell'area del permesso stesso. In seguito a tale riduzione, l'area del permesso di ricerca «BERTINORO» sarà delimitata come segue:

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. Monte Mario	Latitudine N.
a	0°34'	44°16'
b	0°20'	44°16'
c	0°20'	44°14'
d	0°16'	44°14'
e	0°16'	44°12'
f	0°12'	44°12'
g	0°12'	44°08'
h	0°23'	44°08'
i	0°23'	44°09'
l	0°25'	44°09'
m	0°25'	44°10'
n	0°27'	44°10'
o	0°27'	44°12'
p	0°31'	44°12'
q	0°31'	44°13'
r	0°34'	44°13'

- *Superficie attuale:* Km<sup>2</sup> 389,99.

- *Superficie ridotta:* Km<sup>2</sup> 283,74.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **32.**

**Istanza di riduzione dell'area del permesso di ricerca «IMOLA» presentata dalla Società ENI (estratto).**

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 22 febbraio 2002, la Società ENI, in qualità di unica titolare del permesso di ricerca «IMOLA» ubicato nelle provincie di Bologna, Forlì e Ravenna (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 463 di riferimento), ha chiesto la riduzione dell'area del permesso stesso. In seguito a tale riduzione l'area del permesso di ricerca «IMOLA» sarà delimitata come segue:

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. Monte Mario	Latitudine N.
a	0°56'	44°24'
b	0°40'	44°24'
c	0°40'	44°17'
d	0°56'	44°17'
e	0°56'	44°18'

f	0°58'	44°18'
g	0°58'	44°22'
h	0°56'	44°22'

- *Superficie attuale*: Km<sup>2</sup> 396,47.

- *Superficie ridotta*: Km<sup>2</sup> 295,39.

## *CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE E/O DI STOCCAGGIO*

### **DECRETI DI CONFERMA, DI PROROGA E DI VARIAZIONE PROGRAMMA LAVORI DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE E/O DI STOCCAGGIO**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **33**.

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 2001.

**Conferma, proroga e variazione del programma di lavoro della concessione di coltivazione «FIUME TRESTE» della Società ENI; conferma e delimitazione dell'area della concessione di stoccaggio «FIUME TRESTE STOCCAGGIO» della stessa Società.**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170 sullo stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi e successive modifiche;

Visto il D.M. 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 6 agosto 1975, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D. Leg.vo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4, del citato D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;



Visto il D.M. 24 novembre 1977 con il quale le concessioni per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi rispettivamente denominate «SCARDAPANE», «LENTELLA», «FIUME TRESTE», «COLLE STRAMPANATO», «MONTE PELOSO», «MASSERIA D'ASCENZA», «IL PILONE», «SCERNI», «SAN BARBATO», «COLLE DELLE TANE», «LA COCCETTA», «COLLE PIETRA FRACIDA» e «MASSERIA FIORETTI», intestate alla Società Agip-S.p.A., sono state unificate in un'unica concessione denominata «FIUME TRESTE», in territorio delle provincie di Chieti e Campobasso per un'estensione complessiva di kmq 115,5977;

Visto il D.M. 8 luglio 1987 con il quale la concessione è stata prorogata per dieci anni fino al 21 novembre 2000;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale è stata modificata la titolarità della concessione «FIUME TRESTE», a seguito della fusione mediante incorporazione della Società Agip-S.p.A nella Società ENI-S.p.A.;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, con il quale è stata accolta la variazione del programma originario di coltivazione della concessione in parola;

Visto il D.M. 21 giugno 1982, con il quale alla Società Agip-S.p.A. è stata accordata, nella stessa area, per la durata di anni trenta la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «FIUME TRESTE STOCCAGGIO» a decorrere dal 21 giugno 1982;

Visto il D.M. 27 febbraio 1991, con il quale è stato approvato il nuovo programma di ampliamento dell'attività di stoccaggio su altri tre livelli, denominati B, C e C<sub>1</sub> sottostanti al livello C<sub>2</sub>;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale è stata modificata la titolarità della concessione «FIUME TRESTE STOCCAGGIO», a seguito della fusione mediante incorporazione della Società Agip-S.p.A. nella Società ENI-S.p.A.;

Visto il D.M. 13 marzo 2000, con il quale lo stoccaggio di gas naturale nell'ambito della concessione in parola è stato esteso ai livelli D+E+E<sub>0</sub>, e contestualmente è stata elevata al 100% la pressione massima di stoccaggio per tutti i livelli interessati;

Vista la comunicazione ministeriale prot. n. 448148 in data 28 novembre 2000, con la quale le Società titolari di concessioni di coltivazione nelle quali insistono le relative concessioni di stoccaggio, sono state invitate ad indicare la precisa individuazione areale e volumetrica del giacimento adibito a stoccaggio di gas naturale ai fini della conferma della concessione di stoccaggio medesima, nonché a comunicare l'interesse al mantenimento delle restanti porzioni in regime di concessione di coltivazione;

Vista l'istanza presentata in data 22 giugno 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto la 2° proroga della concessione di coltivazione «FIUME TRESTE»

con variazione del programma dei lavori;

Vista l'istanza pervenuta in data 28 dicembre 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto la conferma della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «FIUME TRESTE STOCCAGGIO», individuandone l'area ed il volume relativi, nonché ha manifestato l'interesse al mantenimento della concessione di coltivazione, per l'area originaria confermandone il relativo programma di esplorazione e sviluppo a suo tempo approvato;

Visto il parere espresso dalla Sezione di Roma dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F6 con nota n. 2797 in data 12 novembre 2001;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. n. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza;

#### DECRETA:

Art. 1.- Dal 21 giugno 2000, entrata in vigore del D. Leg.vo 23 maggio 2000 n. 164, è confermata la concessione di coltivazione «FIUME TRESTE» per l'area originaria estesa per kmq 115,5977 ad eccezione del volume oggetto della concessione di stoccaggio «FIUME TRESTE STOCCAGGIO», definito al successivo art. 6.

Art. 2.- La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «FIUME TRESTE» in territorio delle provincie di Chieti e Campobasso, di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), è prorogata per la durata di anni cinque a decorrere dal 21 dicembre 2000.

Art. 3.- E' approvata la variazione del programma di lavoro della concessione di coltivazione «FIUME TRESTE» che prevede il recupero delle riserve residue del giacimento e l'eventuale perforazione di un pozzo esplorativo per la ricerca del tema profondo ad olio delle successioni carbonatiche o in alternativa di un pozzo più superficiale per i temi a gas nel terrigeno, con l'esclusione del volume di stoccaggio, di cui al successivo art. 6, facente parte della concessione «FIUME TRESTE STOCCAGGIO».

Art. 4.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta a corrispondere allo Stato per la concessione di coltivazione «FIUME TRESTE» il canone annuo anticipato previsto dall'art. 18 lettera f) del D. Leg.vo n. 625 del 1996 e successivi adeguamenti.

Art. 5.- E' confermata, dal 21 giugno 2000, entrata in vigore del D. Leg.vo 23 maggio 2000 n. 164, la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «FIUME TRESTE STOCCAGGIO» di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. in territorio delle

province di Chieti e Campobasso, per l'originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro a suo tempo approvato.

Art. 6.- L'area della concessione di stoccaggio, dell'estensione di kmq è delimitata con linea nera continua riportate sul foglio n. della Carta d'Italia dell'I.G.M. alla scala 1:100.000 passante per i vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul foglio facente parte integrante del presente decreto, ed il relativo volume di stoccaggio è compreso tra le quote di - m e di m sul livello del mare.

Art. 7.- La concessione di stoccaggio «FIUME TRESTE STOCCAGGIO» è confermata alle condizioni stabilite nel Disciplinare tipo approvato con D.M. 28 luglio 1975, citato nelle premesse, in quanto applicabili, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del Disciplinare tipo da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo n. 164 del 2000.

Art. 8.- la Società concessionaria è tenuta a corrispondere allo Stato per la concessione «FIUME TRESTE STOCCAGGIO», il canone annuo anticipato previsto dall'art. 18 lettera h) del D. Leg.vo n. 625 del 1996 e successivi adeguamenti.

Art. 9.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta ad osservare gli obblighi previsti dal D. Leg.vo n. 164 del 2000 citato in premessa, ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto.

Art. 10.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta inoltre a:

- a) osservare, per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia, nonché le norme contenute nei Disciplinari tipo di cui all'art. 7 del presente decreto e le prescrizioni impartite dai competenti uffici centrali e periferici del Ministero delle attività produttive;
- b) osservare le norme di cui al D. Leg.vo n. 624 del 1996 e, in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959 e le prescrizioni impartite dall'Ufficio F6 dell'U.N.M.I.G.;
- c) far pervenire all'Ufficio F3 dell'U.N.M.I.G., entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Agenzia del demanio di Chieti, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 11.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta all'osservanza degli obblighi stabiliti con i DD.MM. 24 novembre 1977, 8 luglio 1987 e 21 giugno 1982 che qui si intendono integralmente trascritti.

Art. 12.- L'elenco delle pertinenze della concessione di stoccaggio, che a decorrere dalla data del presente decreto cessano di essere a servizio della concessione di coltivazione, e che potranno essere oggetto di variazione o precisazione, è riportato in allegato al presente decreto.

Art. 13.- La conferma della concessione «FIUME TRESTE STOCCAGGIO» di cui al presente decreto e la proroga della concessione di coltivazione

«FIUME TRESTE» non pregiudicano gli eventuali diritti dei terzi.

Art. 14.- Le operazioni di ricerca e coltivazione nella concessione di coltivazione «FIUME TRESTE» e quelle di stoccaggio e di coltivazione delle code di produzione nella concessione di stoccaggio «FIUME TRESTE STOCCAGGIO» debbono essere condotte in modo da non creare indebite interferenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Chieti.

Roma, 11 febbraio 2001.

*Il Direttore generale: FANELLI*

## **DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI CONCESSIONI DI STOCCAGGIO**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **34.**

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 2002.

**Trasferimento, alla Società STOGIT, delle titolarità della Società ENI relative alle concessioni di stoccaggio di cui quest'ultima Società è titolare.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170 sullo stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi e successive modifiche;

Visto il D.M. 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 6 agosto 1975, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.leg.vo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;.

Visto, l'art. 21, comma 1, del citato D.leg.vo n. 164 del 2000;

Visto il D.leg.vo 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per la trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Vista l'istanza pervenuta in data 4 dicembre 2001 con la quale la Società ENI - S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società STOGIT S.p.A. a seguito del conferimento del ramo d'azienda le concessioni di stoccaggio, «BRUGHERIO STOCCAGGIO», «CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO», «FIUME TRESTE STOCCAGGIO», «MINERBIO STOCCAGGIO», «RIPALTA STOCCAGGIO», «SEGNANO STOCCAGGIO», «SETTALA STOCCAGGIO», «SABBIONCELLO STOCCAGGIO» e «ALFONSINE STOCCAGGIO»;

Visto l'atto di cessione del ramo d'azienda dalla Società ENI - S.p.A. alla Società STOGIT - STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A. autenticato dal Dott. Piergaetano Marchetti, notaio in Milano repertorio n.16723 in data 31 ottobre 2001, e registrato presso l'Agenzia del Demanio di Milano il 16 novembre 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 31 ottobre 2001 sono intestate dalla Società ENI S.p.A. (c.f. 00484960588), con sede in Roma Piazzale E. Mattei, n.1 e uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, n. 1(CAP 20097) alla Società - STOGIT - STOCCAGGI GAS ITALIA - S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese, Milano Via S. Salvo, n. 1 (CAP 20097), (c.f. 13271380159), le titolarità delle seguenti concessioni di stoccaggio:

ALFONSINE STOCCAGGIO:	100%;
BRUGHERIO STOCCAGGIO:	100%;
CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO:	100%;
FIUME TRESTE STOCCAGGIO:	100%;
MINERBIO STOCCAGGIO:	100%;
RIPALTA STOCCAGGIO:	100%;
SERGNANO STOCCAGGIO:	100%;
SETTALA STOCCAGGIO:	100%;
SABBIONCELLO STOCCAGGIO:	100%;

Art. 2.-I trasferimenti di quota del ramo d'azienda di cui al presente decreto non pregiudicano gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società STOGIT. - S.p.A. tramite le competenti Agenzie del Demanio.

Roma, 22 febbraio 2002.

*Il Direttore generale: FANELLI*

## P A R T E II

### TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

#### *PERMESSI DI RICERCA*

#### **ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **35.**

**Istanza di permesso di ricerca «d344C.R-.NP» presentata dalla Società Northern Petroleum (UK) (estratto).**

Richiedente: Società NORTHERN PETROLEUM (UK) - Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 12/14.

Data di presentazione dell'istanza: 27 febbraio 2002.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «d344C.R-.NP».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Sottofondo marino*: Canale di Sicilia (Zona C).

- *Foglio della Carta nautica delle coste d'Italia alla scala 1 : 250.000 (I.I.M.)*: 917.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	14° 51'	36° 21'
b	15° 04'	36° 21'
c	15° 04'	36° 19'
d	15° 07'	36° 19'
e	15° 07'	36° 18'

f	15° 14'	36° 18'
g	15° 14'	36° 11'
h	15° 16'	36° 11'
i	Intersezione tra il meridiano 15° 16' e la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-maltese;	
l	Intersezione tra la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-maltese ed il meridiano 14° 51'.	

Dal vertice *i* al vertice *l* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-maltese.

- *Superficie richiesta*: km<sup>2</sup> 620,31.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 4 fuori testo.

## DECRETI DI PROROGA E RIDUZIONE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **36**.

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 2001.

**Proroga e riduzione dell'area del permesso di ricerca «F.R29.AG» della Società ENI (r.u.)**  
(Tavola fuori testo n. 5).

### IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 3 agosto 1995, con il quale alla Società Agip-S.p.A., è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «FR.29.AG» ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone "F" e "D";

Visti i DD.MM. 18 aprile 1996, 13 febbraio 1998, 20 marzo 2000, 15 novembre 2000 e 7 maggio 2001, con i quali il permesso in questione è stato intestato in ultimo alle Società ENI-S.p.A. ed Enterprise Oil Italiana-S.p.A. con quote rispettivamente del 75% e 25%, rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza presentata il 15 giugno 2001, con la quale è stata chiesta la I° proroga triennale del permesso stesso, con riduzione dell'area di ricerca ai sensi dell'art. 25 della citata legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che la Società ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso medesimo;

Considerato che non ricorrono né gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza, né i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 526/94;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 in data 10 ottobre 2001;

#### D E C R E T A:

Art. 1.- Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «FR.29.AG» ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone "D" e "F", dell'area di kmq 986,45 (novecentottantasei virgolaquarantacinque) di cui sono titolari le Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) è prorogato per la durata di anni tre a decorrere dal 3 agosto 2001 previa riduzione dell'area da kmq 986,45 (novecentottantasei virgolaquarantacinque) a kmq 738,28 (settecentotrentottovirgolaventotto) di cui kmq 560,17 in zona "F" e kmq 178,11 in zona "D".

Art. 2.- L'area entro la quale la Società dovrà proseguire la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto si intende



approvato, è delimitata con linea continua di colore nero sul foglio n. 919/M della Carta nautica dell'Istituto idrografico della marina alla scala 1:250.000, allegato al presente decreto.

Art. 3.- Le permissionarie sono tenute:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con il D.M. 3 agosto 1995 ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni del Decreto legislativo 24 maggio 1979, n. 886, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
- b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
- c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 3 agosto 2001 il canone annuo anticipato di Euro 10,33 pari a Lire 20.000 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. quale rappresentante unica, tramite l'Agenzia del Demanio di Crotona.

Roma, 31 ottobre 2001.

*Il Direttore generale:* FANELLI

Allegato al D.M. 31 ottobre 2001 relativo al permesso di ricerca «F.R29.AG».

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

Vertice o intersezione	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	17°17'	39° 00'
b	17°22'	39° 00'
c	17°22'	38° 58'
d	17°21'	38° 58'
e	17°21'	38° 56'
f	17°18'	38° 56'

g	17°18'	38° 54'
h	17°17'	38° 54'
i	17°17'	38° 52'
l	17°16'	38° 52'
m	17°16'	38° 50'
n	17°15'	38° 50'
o	17°15'	38° 49'
p	17°14'	38° 49'
q	17°14'	38° 47'
r	17°00'	38° 47'
s	17°00'	38° 44'
t	16°51'	38° 44'
u	16°51'	38° 45'
v	16°50'	38° 45'
z	16°50'	38° 46'
a'	16°49'	38° 46'
b'	16°49'	38° 47'
c'	16°48'	38° 47'
d'	16°48'	38° 49'
e'	16°47'	38° 49'
f'	16°47'	38° 51'
g'	16°48'	38° 51'
h'	16°48'	38° 52'
i'	16°52'	38° 52'
l'	16°52'	38° 53'
m'	16°56'	38° 53'
n'	16°56'	38° 54'
o'	16°58'	38° 54'
p'	Intersezione tra il meridiano 16°58' e la linea di costa di bassa marea;	
q'	Intersezione tra la linea di costa di bassa marea ed il parallelo 38° 58';	
r'	17°17'	38° 58'

Dal vertice  $p'$  al vertice  $q'$  il limite del permesso è costituito dalla linea di costa di bassa marea.

Area sensibile.

- *Superficie ridotta*: km<sup>2</sup> 738,28.

## P A R T E V I

### LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

#### *LEGGI E DECRETI*

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **37.**

DECRETO INTERMINISTERIALE 19 marzo 2002.

**Rideterminazione, per l'anno 2001, delle riduzioni del valore unitario delle aliquote previste al comma 6, art. 19, del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

di concerto con

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto l'articolo 19 del citato decreto che, nel disciplinare la corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione, al comma 7 stabilisce che le riduzioni del valore unitario delle aliquote – determinate al precedente comma 6 per l'anno 1997 – vengano per gli anni successivi determinate con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione prevista allo stesso comma 7 dell'articolo 19;

Acquisito il parere che la Commissione di cui al comma 7 dell'art.19 del Decreto Legislativo n.625 del 1996 ha espresso nella seduta dell'11 marzo 2002;

Visto l'andamento delle variazioni annuali dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria, di cui occorre tenere conto - ai sensi dell'articolo 19, comma 7 del Decreto Legislativo n. 625 del 1996 - ai fini della determinazione delle riduzioni per gli anni successivi al 1997;

Ritenuto di condividere il parere della citata Commissione;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, come modificato ed integrato con decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;

Ritenuto che in occasione della conversione in euro degli importi unitari espressi in lire contenuti nell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di ridurre al minimo le approssimazioni derivanti dalla conversione, gli importi unitari debbano essere espressi in euro con sei cifre decimali per gli importi relativi al gas (euro/Smc) ed in euro con quattro cifre decimali per gli importi relativi all'olio (euro/t);

## D E C R E T A:

*Articolo unico.* - Le riduzioni del valore unitario delle aliquote previste al comma 6 dell'art.19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n.625 per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto, sono così rideterminate per l'anno 2001:

- da "20 lire per Smc" a " 0,010804 euro per Smc";
- da "30 lire per Smc" a " 0,016206 euro per Smc";
- da "30.000 lire per tonnellata" a "16,2064 euro per tonnellata";
- da "60.000 lire per tonnellata" a " 32,4128 euro per tonnellata";
- da "1 lira per ogni 5 Km di condotta ... con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo di olio" a "0,000540 euro per ogni 5 Km di condotta .... con un massimo di 0,016206 euro per Smc di gas o per chilogrammo di olio".

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia.

Roma, 19 marzo 2002.

*Il Direttore dell'agenzia del territorio:* PICARDI

*Il Direttore generale dell'energia e  
delle risorse minerarie:* FANELLI

*DISPOSIZIONI E COMUNICATI*

*Pubblicazione ai sensi della L.R. 3 luglio 2000, n. 14  
Regione Siciliana*

Viene di seguito pubblicata l'istanza di permesso di ricerca denominata «FIUME TELLARO», presentata dalla Società PANTHER RESOURCES alla Regione Siciliana ai sensi della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, recante "Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche della Regione Siciliana. Attuazione della Direttiva 92/22/CE", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 7 luglio 2000 e pubblicata nel B.U.I.G. Anno XLV - N. 1, al numero di pubblicazione n. 16.

La pubblicazione è effettuata unicamente ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della stessa legge.

Ogni comunicazione in merito ad essa, va inviata direttamente alla Regione Siciliana.

*PERMESSI DI RICERCA*

**ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **38.**

**Istanza di permesso di ricerca «FIUME TELLARO» presentata dalla Società Panther Resources (estratto).**

Richiedente: Società PANTHER RESOURCES - Palermo, c/o Avv. Nicola Piazza, Via Libertà, 39.

Data dell'istanza: 8 novembre 2001.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «FIUME TELLARO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province:* Catania - Ragusa - Siracusa.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

Vertice o intersezione	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	2° 14' 01",02	37° 12' 05",84
b	2° 14' 13",73	37° 08' 58",74
c	2° 18' 39",15	37° 05' 09",73
d	2° 23' 20",42	37° 04' 42",97
e	2° 34' 11",69	36° 56' 16",24
f	2° 39' 18",61	36° 53' 53",92
g	2° 39' 00",51	36° 50' 52",46
h	2° 35' 54",80	36° 50' 57",50
i	2° 34' 41",20	36° 51' 12",70
j'	2° 30' 37",98	36° 51' 04",55
j	2° 27' 15",25	36° 51' 11",76
k	2° 22' 21",40	36° 57' 24",40
l	2° 18' 48",40	36° 57' 29",06
m	2° 16' 12",00	36° 58' 06",00
n	2° 16' 34",80	36° 59' 00",30
o	2° 15' 26",20	36° 59' 27",40
p	2° 14' 57",60	36° 58' 22",80
q	2° 14' 16",10	36° 55' 59",00
r	2° 14' 14",20	36° 56' 52",70
s	2° 13' 20",30	36° 58' 15",40
t	2° 07' 10",68	37° 02' 04",05
u	2° 06' 57",70	37° 07' 24",10
v	2° 09' 02",90	37° 12' 04",46

- *Superficie richiesta:* km<sup>2</sup> 740.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **39**.

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 445378 del 15 febbraio 2002.

**Chiarimenti in merito all'adeguamento del dettato procedurale di cui all'art. 30 del D.L.vo 164/2000.**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

*- Agli Ingegneri capi degli Uffici F5, F6, F7 dell'UNMIG*

*- Alla Società SNAM RETE GAS*

*- Alla Società EDISON GAS*

*- Alla Società ENI Div. AGIP*

A seguito di recenti sentenze emanate da vari Tribunali Amministrativi Regionali in materia di mancato rispetto della normativa sulla pubblicizzazione dei procedimenti prevista dalla legge 241/90 nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dei gasdotti, si ritiene opportuno impartire le seguenti direttive, nell'intento di conformare l'azione amministrativa fin qui condotta alle indicazioni scaturenti dalla specifica giurisprudenza sopravvenuta.

Quanto sopra attesa la ritenuta illegittimità, ascrivibile a carenza di informazione nei confronti dei soggetti interessati dal tracciato dell'opera da realizzare, quale rilevata dalla giustizia amministrativa che non riconosce compiutamente soddisfatto l'obbligo di cui al disposto ex artt. 7 e 8 della citata legge n. 241/90.

Tanto premesso, nell'ambito della discrezionalità riconosciuta dalla legge 241/90 all'Amministrazione per la scelta della forma di pubblicità ritenuta più idonea per la partecipazione degli interessati al procedimento, si dispone che, per il futuro, codesti Uffici F5, F6 ed F7 dell'U.N.M.I.G. provvedano, in aggiunta alla procedura sino ad oggi seguita, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale nonché su un quotidiano sufficientemente rappresentativo delle realtà locali coinvolte, di un avviso al pubblico di contemporanea affissione dell'istanza, della relazione tecnica e del piano di massima della costruenda opera agli albi pretori interessati per competenza territoriale.

La pubblicazione di detto avviso al pubblico sarà curata dalle Società istanti che sosterranno le relative spese.

Si rimane in attesa di assicurazione di adempimento anche da parte delle Società in indirizzo, cui la presente è altresì diretta per conoscenza e norma.

*Il Direttore generale:* FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **40.**

COMUNICATO del 27 marzo 2002.

**Comunicazione ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. 9 maggio 2001 in materia di stoccaggio minerario e strategico.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI

In applicazione di quanto stabilito all'articolo 2, comma 4, del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 Maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 giugno 2001 n.128, si comunica che le necessità complessive di stoccaggio minerario per l'anno 2002, come derivanti dalle richieste presentate a questo Ministero dai titolari di concessione di coltivazione, risultano pari a 1036,6 milioni di Smc.

Inoltre, in applicazione di quanto stabilito all'articolo 3, comma 4, dello stesso Decreto, si comunica che a seguito dell'esame dei dati relativi alle previsioni per l'anno 2002 in merito alle importazioni in Italia di gas prodotto al di fuori dell'Unione europea, della attuale situazione delle infrastrutture di importazione, di quanto emerso nel corso dei lavori del Comitato di emergenza e monitoraggio di cui all'art.8 del D.M.26.9.02, nonché dell'andamento della campagna di erogazione dagli stoccaggi 2001 – 2002, che ha comportato l'erogazione di volumi di gas di stoccaggio strategico, sono confermati per il 2002 i valori di volume di stoccaggio strategico stabiliti all'articolo 3, comma 6, del D.M. 9 maggio 2001.

*Il Direttore dell'ufficio DI:* DIALUCE

### *AUTORIZZAZIONI*

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **41.**

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 28 gennaio 2002.

**Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Algeria da parte della Società ENEL FTL.**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la domanda in data 9 Ottobre 2001 dell'ENEL FTL pervenuta a questo Ministero in data 11 Ottobre 2001, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare gas naturale, prodotto in Algeria, per un quantitativo annuale di 1 miliardo di Cmc ( pari a 0,987 miliardi di Smc), con portata massima di consegna pari a 126.839 Cmc/h (pari a 125.190 Smc/h), modulazione 10% nel periodo 2002-2004 e di 2 miliardi di Cmc (pari a 1,974 miliardi di Smc), con portata massima di consegna pari a 253.678 Cm<sup>3</sup>/h (pari a 250.380 Smc/h), modulazione 10%, nel periodo 2005-2019;

Vista la documentazione presentata dalla ENEL FTL, e in particolare:

- a) copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo con relativo certificato camerale;
- b) struttura organizzativa di ENEL FTL
- c) descrizione dell'attività svolta nel solo anno 2000, essendo l'ENEL FTL stata costituita in data 30.12.1999.
- d) elenco delle competenze disponibili;
- e) bilancio dell'ENEL FTL per l'anno 2000 e bilanci degli ultimi tre anni della società controllante ENEL
- f) dichiarazione dell'ENEL FTL attestante il Paese in cui il gas è prodotto e le caratteristiche fisico – chimiche del gas nonché dichiarazione del produttore relativa all'impegno e alla garanzia della fornitura;
- g) dichiarazione dell'ENEL FTL sui dati rilevanti del contratto di trasporto al di fuori del territorio nazionale, comprensiva delle capacità impegnate e comprovante l'effettiva garanzia di poter accedere al trasporto per tutto il periodo del contratto;
- h) piano di investimenti nell'arco temporale atto a contribuire allo sviluppo e alla sicurezza del sistema nazionale del gas
- i) dichiarazione di ENEL FTL contenente i dati rilevanti del contratto di stoccaggio strategico;
- j) informazioni in merito all'esistenza di vincoli relativi alla fornitura e al trasporto del gas

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

#### AUTORIZZA

la società ENEL FTL (c.f. n.05918271007) con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125 (CAP 00198), ad effettuare, presso il terminale di Mazara del Vallo della rete nazionale dei gasdotti, l'importazione di gas naturale, prodotto in Algeria, per un quantitativo annuale di 1 miliardo di Cmc ( pari a 0,987 miliardi di Smc), con portata massima di consegna pari a 126.839 Cmc/h (pari a 125.190 Smc/h), modulazione 10% nel periodo 2002-2004 e di 2 miliardi di Cmc (pari a 1,974 miliardi di Smc), con portata massima di consegna pari a 253.678 Cm<sup>3</sup>/h (pari a 250.380 Smc/h), modulazione 10%, nel periodo 2005-2019;

L'ENEL FTL è tenuta a:

- a) rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;



- b) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;
- c) inviare alla scrivente Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;
- d) rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.2001.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 28 gennaio 2002.

*Il Direttore generale:* FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **42.**

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 15 febbraio 2002.

**Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto nella Federazione Russa da parte della Società CO.GAS.**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Vista la domanda in data 20 marzo 2001 della società CO.GAS, Compagnia del Gas Altoatesina S.p.A., con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare un quantitativo di 5 miliardi di Smc annui di gas naturale prodotto in Paesi CIS, per un periodo di 10 anni ;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 Aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la nota di questa Direzione generale N.446359 del 18 Maggio 2001 con la quale la società CO.GAS è stata invitata a trasmettere a questo Ministero documentazione integrativa a quella già inviata al fine di poter completare la pratica;

Vista la nota di questa Direzione generale N. 446825 del 9 Luglio 2001 con la quale si comunicava che, da accertamenti effettuati da parte di questo Ministero, non era risultato confermato l'impegno da parte della società GAZPROM di fornire alla soc. Haymo Wille le quantità di gas sopra citate, nonché di consegnarlo presso il terminale di Tarvisio e che pertanto in assenza di tali elementi non risultava possibile procedere all'autorizzazione richiesta;

Vista la lettera in data 12 ottobre 2001 del Ministero dell'industria, scienza e tecnologia della Federazione Russa, indirizzata a questa Direzione, in merito alla possibilità

di fornitura di gas prodotto nell'ambito della stessa Federazione alla soc. CO.GAS, con consegna al terminale di Tarvisio;

Vista la lettera della società CO.GAS del 7 Gennaio 2002 con la quale si reiterava la richiesta di autorizzazione di gas naturale, trasmettendo una nota in data 11.12.01 del Gas Delivery Department della soc. GAZPROM, dalla quale risultava che la richiesta della soc. COGAS di fornitura di gas in Italia di complessivi 5 miliardi di mc entro il 2002 era stata presa in considerazione;

Vista la nota di questa Direzione generale N.445097 in data 11 Gennaio 2002, con la quale si invitava la società CO.GAS a inviare alcuni elementi ancora mancanti al fine del perfezionamento della pratica;

Vista la lettere della società CO.GAS in data 1 Febbraio 2002 e 14 febbraio 2002 con le quali sono stati trasmessi a questo Ministero gli elementi di cui al punto precedente, informando che il fornitore del gas è la soc. ROSNEFTEGAZSTROY Trading attraverso la soc. GAZEXPORT, controllata dalla soc. GAZPROM;

Vista la documentazione allegata all'istanza e quella integrativa successivamente inviata, e in particolare:

- a) copia autentica dello Statuto della società della società CO.GAS, e dell'Atto costitutivo con relativo certificato camerale;
- b) dichiarazione con cui la società ASM Brescia si impegna a garantire il proprio supporto tecnico alla società CO.GAS;
- c) dichiarazione con cui la società ASM Brescia si impegna a garantire il proprio supporto finanziario alla controllata società CO.GAS;
- d) bilanci della soc. CO.GAS e della società ASM Brescia;
- e) piano degli investimenti della società ASM Brescia;
- f) richiesta di accesso al servizio di stoccaggio strategico
- g) comunicazione in data 25.1.02 della soc. ROSNEFTEGAZSTROY Trading con la quale viene confermata la fornitura di 5 miliardi di Smc di gas entro il 2002;
- h) dati rilevanti relativi al contratto di fornitura attestante l'origine del gas, alle sue caratteristiche fisico - chimiche, e alle modalità di trasporto e di consegna al confine italiano.

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

#### AUTORIZZA

la società CO.GAS, Compagnia del Gas Altoatesina S.p.A.(co.fisc.n.02237150210) con sede in Bolzano, via Dodiciville 9/A cod.post.39100, ad effettuare, presso il terminale di Tarvisio della Rete nazionale dei gasdotti, l'importazione di gas naturale prodotto nella Federazione Russa, per un quantitativo fino a 5 miliardi di Smc, nel corso dell'anno 2002, a partire dalla data della presente autorizzazione.

La società CO.GAS, Compagnia del Gas Altoatesina S.p.A., è tenuta a:

- a) rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;
- b) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;

- c) inviare a questa Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;
- d) rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.2001.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 15 febbraio 2002

*Il Direttore generale:* FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **43.**

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 18 febbraio 2002.

**Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Libia da parte della Società Gaz de France.**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la domanda in data 16 Novembre 2001 della Società Gaz de France, pervenuta a questo Ministero in data 22 Novembre 2001, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare gas naturale, prodotto in Libia, per un quantitativo annuale da un minimo di 1,7 a un massimo di 2,1 miliardi di Nmc ( pari a 1,793 – 2,215 miliardi di Smc) con inizio fra il 6 Novembre 2003 e il 23 Ottobre 2004 e termine fra il 6 Novembre 2027 e il 1° Marzo 1029;

Vista la documentazione presentata dalla Gaz de France in allegato alla domanda di cui al punto precedente e in particolare:

- a) legge francese n.46-628 in data 8 Aprile 1946 sulla nazionalizzazione dell'elettricità e del gas;
- b) struttura organizzativa della Gaz de France;
- c) descrizione delle attività svolte negli anni 1998, 1999, 2000;
- d) bilancio della Gaz de France per gli anni 1998,1999, 2000;
- e) dichiarazione della Gaz de France attestante il Paese in cui il gas è prodotto e le caratteristiche fisico-chimiche del gas; nonché dichiarazione del produttore relativa all'impegno e alla garanzia della fornitura;
- f) dichiarazione della Gaz de France contenente i dati rilevanti del contratto di stoccaggio strategico;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla Gaz de France in allegato alla lettera del 7 Febbraio 2002, pervenuta a questo Ministero il 13 Febbraio 2002, a

seguito di una richiesta di questo stesso Ministero, trasmessa alla Gaz de France con lettera del 23 Gennaio 2002 e in particolare:

- a) dichiarazione della Gaz de France sui dati rilevanti del contratto di trasporto al di fuori del territorio nazionale, comprensiva delle capacità impegnate e comprovante l'effettiva garanzia di poter accedere al trasporto per tutto il periodo del contratto;
- b) informazioni in merito all'esistenza di vincoli relativi alla fornitura e al trasporto del gas;
- c) previsione dell'andamento delle importazioni di gas durante il periodo di avviamento delle forniture, pari a:
  - fino a 0,5 miliardi mc/anno tra l'1.11.03 e l'1.9.04
  - fino a 1,5 miliardi mc/anno tra l'1.9.04 e l'1.2.05
  - da 0,5 a 2,1 miliardi mc/anno tra l'1.2.05 e l'1.1.06;

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

#### AUTORIZZA

la società Gaz de France, con sede a Parigi-Francia, Immeuble Colisée 4 – 14, Rue Fructidor, ad effettuare, presso il futuro terminale di Gela della Rete nazionale dei gasdotti, l'importazione di gas naturale, prodotto in Libia, per un quantitativo annuale da un minimo di 1,7 a un massimo di 2,1 miliardi di Nmc (pari a 1,793 – 2,215 miliardi di Smc) con inizio fra il 6 Novembre 2003 e il 23 Ottobre 2004 e termine fra il 6 Novembre 2027 e il 1° Marzo 2029;

La Gaz de France è tenuta a:

- a) rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli stabiliti dall'articolo 33, comma 2;
- b) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;
- c) inviare alla scrivente Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;
- d) rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.2001.

La presente autorizzazione non implica alcun impegno da parte di questo Ministero in merito alla concessione di una autorizzazione alla vendita in Italia del gas importato, a seguito di eventuali domande presentate dalla società Gaz de France.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difforni rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 18 febbraio 2002.

*Il Direttore generale: FANELLI*